



PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO
2019

LA REVISIONE DEL BILANCIO 2019: AREE CRITICHE E NOVITÀ

A cura di
Fabrizio BAVA
Alain DEVALLE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MANTOVA

LA REVISIONE DEL BILANCIO 2019: AREE CRITICHE E NOVITÀ

EUTEKNEFORMAZIONE



EUTEKNE S.p.A.
Via San Pio V, 27 - 10125 Torino
telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04
e-mail formazione@eutekne.it
sito web formazione.eutekne.it

Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 9 dicembre 2019.

I presenti materiali sono a cura dei relatori del Percorso specialistico e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.

INDICE

SLIDE

1	IL REVISORE E LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle	4
2	GLI INDICATORI DELLA CRISI A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle	26
3	LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle	52
4	LA REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle	80
5	REVISIONE DEI FONDI PER RISCHI E ONERI A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle	129
6	LA FASE CONCLUSIVA DELLA REVISIONE A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle	140
7	ISA ITALIA 560 - FATTI SUCCESSIVI E ISA ITALIA 580 - ATTESTAZIONI A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle	156


IL REVISORE E LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA

A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle



IL LEITMOTIV «PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE»

L'amministratore/proprietario nelle PMI spesso sottovaluta i segnali di crisi



Fonte: PWC



IL LEITMOTIV «PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE»

L'imprenditore si attiva spesso quando la crisi è in uno stadio avanzato, riducendo le possibilità di successo del salvataggio

È necessario «incentivare» l'emersione anticipata della crisi attribuendo agli amministratori il compito di valutare costantemente, assumendo le idonee iniziative, l'andamento dell'impresa e l'eventuale presenza di segnali di crisi



IL LEITMOTIV «PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE»

L'imprenditore si attiva spesso quando la crisi è in uno stadio avanzato, riducendo le possibilità di successo del salvataggio

È necessario «incentivare» l'emersione anticipata della crisi attribuendo agli amministratori il compito di valutare costantemente, assumendo le idonee iniziative, l'andamento dell'impresa e l'eventuale presenza di segnali di crisi



Per cogliere i «segnali di crisi» le imprese devono dotarsi di assetti organizzativi e strumenti di monitoraggio adeguati



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

È quindi necessario estendere l'obbligatorietà dei controlli nelle società di capitali

È necessario «incentivare» l'emersione anticipata della crisi attribuendo agli amministratori il compito di valutare costantemente, assumendo le idonee iniziative, l'andamento dell'impresa e l'eventuale presenza di segnali di crisi

affinché monitorino lo stato di «salute» dell'impresa e si attivino in caso di inerzia degli amministratori

Per cogliere i «segnali di crisi» le imprese devono dotarsi di assetti organizzativi e strumenti di monitoraggio adeguati

affinché vigilino sull'adeguatezza degli assetti organizzativi



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Entrata in vigore
(art. 389):

Modifiche al codice civile:
✓ Assetti organizzativi (art. 2086)
✓ Nomina del revisore (o del sindaco/collegio) (art. 2477)

16 marzo 2019

16 dicembre 2019

Codice della crisi e dell'insolvenza
in sostituzione della c.d. *Legge Fallimentare*)

15 agosto 2020

LEGGE 8.3.2019, N. 20 (possibili integrazioni e modifiche al codice della crisi)



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

I due quesiti:

1. Cosa è cambiato per sindaci e revisori dal 16 marzo 2019?
2. Cosa cambia(erà) per sindaci e revisori dal 15 agosto 2020?



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In vigore dal 16.3.2019

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Modifiche al codice civile:
- Assetti organizzativi (art. 2086)

IMPREDITORE CHE OPERA IN FORMA SOCIETARIA

L'art. 375 del D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il co. 2 dell'art. 2086 c.c. :

L'imprenditore, che operi in **forma societaria** o collettiva, ha il dovere di:

- ✓ istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale
- ✓ attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In vigore dal 16.3.2019

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Modifiche al codice civile:
- Assetti organizzativi (art. 2086)

IMPREDITORE CHE OPERA IN FORMA SOCIETARIA

L'art. 375 del D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il co. 2 dell'art. 2086 c.c. :

L'imprenditore, che operi in **forma societaria** o collettiva, ha il dovere di:

- ✓ istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale
- ✓ attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In vigore dal 16.3.2019

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Modifiche al codice civile:
- Assetti organizzativi (art. 2086)

IMPREDITORE CHE OPERA IN FORMA SOCIETARIA

L'art. 375 del D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il co. 2 dell'art. 2086 c.c. :

L'imprenditore, che operi in **forma societaria** o collettiva, ha il dovere di:

- ✓ istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**
- ✓ attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In vigore dal 16.3.2019

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Modifiche al codice civile:
- Assetti organizzativi (art. 2086)

IMPREDITORE CHE OPERA IN FORMA SOCIETARIA

L'art. 375 del D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il co. 2 dell'art. 2086 c.c. :

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:

- ✓ istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale
- ✓ **attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In vigore dal 16.12.2019

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Modifiche al codice civile:
- Nomina del revisore (o del sindaco/collegio) (art. 2477)

Art. 2477 c.c. (così come modificato dall'art. 379)

(...) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- ✓ è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- ✓ controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ✓ ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 2477 c.c. (così come modificato dall'art. 379)

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al [...] terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese .

(...)



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

PRIMA APPLICAZIONE (art. 379 Codice Crisi)

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell'art. 379 del D.Lgs. 14/2019, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, **devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data.** Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. **Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.**



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In vigore dal 15.09.2020

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Codice della crisi e dell'insolvenza
in sostituzione della c.d. Legge Fallimentare)

Art. 14, co. 1, del D.Lgs. 14/2019

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

- ✓ verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- ✓ segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In vigore dal 15.09.2020

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Codice della crisi e dell'insolvenza
in sostituzione della c.d. Legge Fallimentare)

Art. 14, co. 1, del D.Lgs. 14/2019

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

- ✓ **verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;**
- ✓ segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In vigore dal 15.09.2020

D.LGS.
12.1.2019, N. 14

Codice della crisi e dell'insolvenza
in sostituzione della c.d. *Legge Fallimentare*)

Art. 14, co. 1, del D.Lgs. 14/2019

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

- ✓ verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- ✓ segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 14, co. 2, del D.Lgs. 14/2019

- ✓ La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
- ✓ In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci e revisori informano senza indugio l'OCRI



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 14, co. 3, del D.Lgs. 14/2019

- ✓ **La tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi da parte di sindaci e revisore costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.
- ✓ Al fine di contribuire alla tempestività delle suddette segnalazioni, gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche negli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.



REVISORI, SINDACI E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, **ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni?**, hanno l'obbligo di:

- ✓ verificare che l'organo amministrativo valuti l'adeguatezza dell'assetto organizzativo
- ✓ se sussiste l'equilibrio economico finanziario
- ✓ segnalare l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Chi?

Il Collegio sindacale (ove presente), vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.)

Il Collegio sindacale e/o il soggetto incaricato della revisione legale



COSA È UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Assetto organizzativo:

complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.



Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale.

Fonte: norme di comportamento del collegio sindacale, CNDCEC.



COSA È UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

«Un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:

- ✓ redazione di un **organigramma aziendale** con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- ✓ esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- ✓ sussistenza di **procedure** che assicurano l'efficienza e l'efficacia della **gestione dei rischi e del sistema di controllo**, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati anche con riferimento alle società controllate;
- ✓ esistenza di procedure che assicurino la presenza di **personale con adeguata competenza** a svolgere le funzioni assegnate;
- ✓ presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione».

Fonte: norme di comportamento del collegio sindacale, CNDCEC.



COSA È UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- ✓ «al crescere della dimensione aziendale la struttura organizzativa dovrebbe divenire più articolata e, conseguentemente, la società dovrebbe avvertire particolarmente l'esigenza di adottare procedure volte a monitorare i diversi processi aziendali. La modesta dimensione della società può consentire una minore formalizzazione degli assetti organizzativi in ragione della semplicità dei processi sia in termini di numero degli stessi sia con riferimento alla tipologia delle attività e al numero delle persone coinvolte. L'adozione di un adeguato assetto organizzativo da parte della società consente di limitare la discrezionalità e mantenere la coerenza dei comportamenti al fine di conferire ordine all'operatività aziendale e accrescere la capacità di coordinamento e quindi l'efficienza delle diverse strutture funzionali».

Fonte: norme di comportamento del collegio sindacale, CNDCEC.



COSA È UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:

- ✓ obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
- ✓ obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;
- ✓ obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;
- ✓ obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Fonte: norme di comportamento del collegio sindacale, CNDCEC.



COSA È UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

Fonte: norme di comportamento del collegio sindacale, CNDCEC.



COSA È UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- ✓ la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- ✓ la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- ✓ la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Fonte: norme di comportamento del collegio sindacale, CNDCEC.



COSA È UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

... anche in funzione della rilevazione tempestiva della **crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale** (art. 2086 c.c.)



Cosa significa assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato al fine di rilevare tempestivamente la crisi d'impresa e i rischi di continuità aziendale?



ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

... anche in funzione della rilevazione tempestiva della **crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**

Per rilevare tempestivamente la crisi d'impresa ed i rischi di continuità l'impresa, coerentemente con le dimensioni, deve dotarsi di meccanismi di monitoraggio:

- ✓ dei rischi la cui manifestazione potrebbe compromettere gli equilibri d'impresa (es. perdita clienti chiave, obsolescenza prodotti, ecc.)
- ✓ della situazione finanziaria attraverso la predisposizione ed approvazione di budget e piani industriali



ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

D.Lgs. N. 14/2019 (art. 2 – definizioni)

Concetto di «crisi»:

stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**

Concetto di «insolvenza»:

stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni



INDICATORI E SEGNALI DI ALLERTA: INDICAZIONI NORMATIVE

ITER NORMATIVO: da indicatori «classici» a indicatori della «sostenibilità del debito»

Legge delega (L. 155/2017):

- ✓ il rapporto tra i mezzi propri e quelli di terzi;
- ✓ i tempi di incasso dei crediti;
- ✓ la rotazione del magazzino;
- ✓ l'indice di liquidità.

Schema di decreto legislativo:

- ✓ il rapporto tra flusso di cassa e attivo
- ✓ tra patrimonio netto e passivo
- ✓ tra oneri finanziari e ricavi



INDICATORI E SEGNALI DI ALLERTA: INDICAZIONI NORMATIVE

ITER NORMATIVO: CRITICHE

Audizione in Senato Banca d'Italia:

Procedimenti ad attivazione obbligatoria: appare rischiosa la scelta di riconnetterne l'avvio al superamento di indicatori contabili, poiché determinerebbe un eccessivo irrigidimento del processo di emersione.

L'individuazione delle soglie di allarme costituisce esercizio di non semplice esecuzione: qualora esse non siano ben calibrate vi è il rischio di incorrere in numerosi falsi positivi (imprese sane e con difficoltà transitorie) e falsi negativi (imprese le cui difficoltà non appaiono dai dati di bilancio).



INDICATORI E SEGNALI DI ALLERTA: INDICAZIONI NORMATIVE

Art. 13 D.Lgs. N. 14/2019

- ✓ **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della **sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi** e delle **prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso**
- ✓ sono indici significativi quelli che misurano la **sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa** che l'impresa è in grado di generare e l'**adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi**
- ✓ costituiscono altresì indicatori di crisi **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**, anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24



INDICATORI E SEGNALI DI ALLERTA: INDICAZIONI NORMATIVE

Art. 24

- ✓ debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
- ✓ esistenza dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
- ✓ il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.



INDICATORI E SEGNALI DI ALLERTA: INDICAZIONI NORMATIVE

Art. 13, co 2.

Il CNDCEC elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al co. 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle:

- ✓ start-up innovative;
- ✓ PMI innovative;
- ✓ società in liquidazione;
- ✓ imprese costituite da meno di due anni.



INDICATORI E SEGNALI DI ALLERTA: INDICAZIONI NORMATIVE

Art. 13, co 3.

- ✓ L'impresa che **non ritiene adeguati**, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del co. 2, ne specifica le **ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio** e indica, nella medesima nota, gli **indici idonei** a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.
- ✓ Un **professionista indipendente attesta l'adeguatezza** di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è **allegata alla nota integrativa** al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. –
PREVISIONE CHE PRESENTA CRITICITÀ



IL DIBATTITO SULLA SCELTA DEGLI INDICATORI: PROSPETTIVE E CRITICITÀ OPERATIVE

IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Nelle imprese più piccole, come quelle che hanno poco più di 20 dipendenti o che fatturano poco più di quattro milioni di euro, spesso, la redazione di strumenti previsionali presenta alcune criticità:

- ✓ rischio di mancanza di competenze interne adeguate
- ✓ scarsa affidabilità in alcuni casi dei dati previsionali in considerazione della difficoltà di previsione dei ricavi (si pensi, ad esempio, alle numerose piccole imprese che hanno un fatturato focalizzato su pochissimi grandi clienti, da cui dipendono i dati previsionali).



IL DIBATTITO SULLA SCELTA DEGLI INDICATORI: PROSPETTIVE E CRITICITÀ OPERATIVE

IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Evidenze ricerca Bava F., Gromis M.: *"ISA 570: Italian Auditors' and Academics' Perceptions of the GC Opinion"*

Quale peso si deve assegnare al budget rispetto ai consuntivi nel valutare il going concern?

- ✓ Revisori che operano in una big4: 56%
- ✓ Revisori di società di minori dimensioni che operano in genere con clienti di più piccoli: 47%

Nelle motivazioni è stato indicato da alcuni revisori che il budget in modo particolare nelle PMI è spesso poco affidabile o non presente.



IL DIBATTITO SULLA SCELTA DEGLI INDICATORI: PROSPETTIVE E CRITICITÀ OPERATIVE

Principali criticità e suggerimenti proposti dalla dottrina:

Criticità / Rischi	Dottrina
Rischio di numerosi falsi positivi e falsi negativi	Banca d'Italia e Ranalli
Rischio reputazione in caso di non riservatezza	Bini e Circolare Assonime n. 19 del 2 agosto 2019
Difficoltà / costi per le PMI nel predisporre budget attendibili	Bava – Devalle
Scarsa attendibilità dei budget ai fini della valutazione del going concern	Bava – Gromis di Trana
Suggerimenti	
Considerare il superamento dei parametri un valore puramente segnalitico	Brodi
Individuare un sistema di rating sintetico di vulnerabilità finanziaria che attivi il confronto con gli amministratori	Bini
Differenziare le soglie in relazione alle dimensioni aziendali	Cerved
Ricorrere a dati consuntivi per le imprese di minori dimensioni in considerazione della scarsa affidabilità e dei costi del budget	Bava – Devalle Bava – Gromis di Trana



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

Art. 14.

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

«È opinione del CNDCEC che il co. 1 dell'art. 13 individui il momento di discriminare tra situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnalatici e situazioni che non la assumono ancora nei seguenti casi:

- a) *l'assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;*
- b) *il pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;*
- c) *la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, avendo anche riguardo ai limiti posti ai fini delle misure premiali dall'art. 24 CCI».*

Art. 13.

Indicatori della crisi

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

Gli indici di cui all'art. 13 co.2, costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi ai sensi dell'art. 14 CCI.



2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

Concetto di «crisi»:



stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**

Il CNDCEC afferma che tale concetto, più restrittivo rispetto alla definizione di «crisi» in dottrina, **assume però rilevanza nell'ambito del codice della crisi d'impresa ai fini dell'attivazione formale dell'allerta.**

CONSEGUENZA



l'impresa può essere in crisi ma se è in grado di fronteggiare i flussi di cassa dei prossimi sei mesi e la continuità non è richiesta l'attivazione della procedura formale dell'allerta.




INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

- a) l'assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- b) il pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
- c) la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, avendo anche riguardo ai limiti posti ai fini delle misure premiali dall'art. 24 CCI».

indici di cui all'art. 13, co. 1: si applicano indistintamente a tutte le imprese

Gli indici di cui al co.2 presentano valori soglia differenti per settori economici.




GLI INDICATORI DELLA CRISI

A cura di Fabrizio Bava e Alain Devalle



LE PERFORMANCE D'IMPRESA: PREMESSA



**COMPARABILITÀ DEI BILANCI
NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE ALCUNI «FACOLTATIVI» ALTRI OBBLIGATORI**



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:

indici art.
13, co. 1

indici

art. 13,
co. 12

1. patrimonio netto negativo;
2. DSCR a sei mesi inferiore a 1;
3. qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:
 - a. *indice di sostenibilità degli oneri finanziari* in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
 - b. *indice di adeguatezza patrimoniale*, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
 - c. *indice di ritorno liquido dell'attivo*, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
 - d. *indice di liquidità*, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
 - e. *indice di indebitamento previdenziale e tributario*, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

Il sistema è gerarchico

- ✓ Il superamento del valore soglia del primo (PN neg o < minimo di legge) rende ipotizzabile la presenza della crisi.
- ✓ In assenza di superamento del primo, si verifica il secondo (DSCR<1) e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi.



In mancanza del dato del DSCR, si passa al gruppo di indici di cui all'art. 13, co.2.



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

1. Il patrimonio netto negativo o < limite legale

La prima forma di indagine ha valenza patrimoniale e rileva lo stato di crisi qualora il patrimonio netto (inteso come voce A del passivo di stato patrimoniale ridotto degli importi sottoscritti ma non ancora versati e dei dividendi già deliberati, ma non ancora corrisposti) dovesse risultare negativo o al disotto del limite legale.



Tale situazione costituisce una causa di scioglimento e pertanto pregiudica la sussistenza del principio di continuità aziendale.



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

1. Il patrimonio netto negativo o < limite legale

- ✓ In tale caso, l'impresa dovrà dare prova dell'adozione di provvedimenti volti alla ricapitalizzazione.
- ✓ L'intervento dei soci però non dovrà limitarsi al solo assorbimento della perdita, ma dovrà salvaguardare la continuità aziendale

PERIODICITÀ DI MONITORAGGIO

- ✓ secondo il CNDCEC deve essere effettuata su base trimestrale (sulla base di situazioni intermedie redatti ai sensi dell'OIC 30)



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

2. DSCR a sei mesi inferiore a 1

Per il calcolo del DSCR sono stati improntati 3 principali metodi di calcolo:

- 1° Approccio
- 2° Approccio
- 3° Approccio semplificato



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

1° Approccio - Impresa che redige il budget di tesoreria

DSCR

totale entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi al netto delle uscite di liquidità, senza considerare i rimborsi dei debiti posti al denominatore (comprese liquidità iniziali)

somma uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori: quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi)



	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Totale (marzo-agosto)
Saldo Cassa e Banca iniziale	40.000	40.000	13.000	12.000	25.000	27.300	
Incassi da clienti	50.000	20.000	60.000	45.000	50.000	55.000	
Altri incassi	3.000	-	-	6.000	-	-	
Totale Entrate attività operativa (A)	93.000	60.000	73.000	96.000	75.000	110.000	289.000
Pagamenti fornitori per acquisti	35.000	35.000	35.000	24.000	24.000	26.000	
Pagamenti fornitori per servizi	8.000	2.000	-	4.000	2.000	5.300	
Pagamenti spese del personale	-	-	-	-	-	-	
Altri pagamenti	-	-	11.000	-	5.000	-	
Totale Uscite attività operativa	43.000	37.000	46.000	28.000	31.000	31.300	216.300
Flusso attività operativa	50.000	23.000	27.000	68.000	44.000	78.700	72.700
Investimenti	-	-	5.000	-	6.700	-	11.700
Pagamento quota capitale	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
Pagamento interessi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Totale Uscite (B)	10.000	20.000	15.000	10.000	17.700	11.000	289.000
Flusso Finanziario (A)-(B)	40.000	3.000	12.000	58.000	26.300	67.700	
Saldo Banche	40.000	13.000	12.000	25.000	27.300	41.000	

Il DSCR calcolato come il rapporto tra flussi totali in entrata al netto dei flussi in uscita è pari a 1,0185 (Flusso di attività operativa pari a 72.700,00 euro – oneri finanziari pari a 6.000,00 euro – investimenti pari a 11.700,00 euro, diviso pagamento mutuo passivo pari a 54.000,00 euro), pertanto non vi sono problemi di liquidità. Se si considerano le giacenze di cassa, come indicato dal CNDCEC, il DSCR è ancora più positivo.



ESEMPIO PRIMO APPROCCIO: ANALISI MENSILE

	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Calcolo del DSCR						
Disponibilità liquide	40.000	13.000	12.000	25.000	27.300	41.000
Totale entrate al netto delle uscite	9.000	-18.000	8.000	22.000	11.300	22.700
Uscite per rimborso dei finanziamenti	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
DSCR	5,44	-0,56	2,22	5,22	4,29	7,08



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

2° Approccio - Impresa che non redige il budget di tesoreria

DSCR («della crisi»)

free cash flow from operations (FCFO) dei sei mesi successivi

pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario; debito scaduti (fiscali, contributivi, anche rateizzati, sanzioni, interessi e fornitori)



ESEMPIO SECONDO APPROCCIO

	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Totale
A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa non comprensivi degli oneri finanziari	172	140	-20	110	-50	75	427
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	-70				-100		-170
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento comprensivi degli oneri finanziari	0	-50	-50	-50	-50	-50	-250
DSCR (A+B)/C							1,03



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

DSCR: il metodo semplificato

L'OIC 9 ha introdotto per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, la possibilità di stimare i flussi prognostici, ricorrendo alle sole grandezze economiche.

Tale approccio può essere adottato dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, così come dalle micro imprese.

Tale modello si basa sul concetto di capacità di ammortamento.



ESEMPIO SECONDO APPROCCIO, CON UTILIZZO CASSA

	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Totale
A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa non comprensivi degli oneri finanziari	162	140	-20	110	-50	75	417
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	-70				-100		-170
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento comprensivi degli oneri finanziari	0	-70	-70	-70	-70	-70	-350
D. Disponibilità liquide attive utilizzabili							120
DSCR (A+B+D)/C							1,05



ESEMPIO SECONDO APPROCCIO, CON ATTIVAZIONE ALLERTA

	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Totale
A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa non comprensivi degli oneri finanziari	162	140	-20	110	-50	75	417
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	-70				-100		-170
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento comprensivi degli oneri finanziari	0	-70	-70	-70	-70	-70	-350
D. Disponibilità liquide attive utilizzabili							0
DSCR (A+B+D)/C							0,71